

PROCEDURA APERTA PER FORNITURA DI GAS NATURALE 7

CHIARIMENTI

(Aggiornato al 10 luglio 2014)

DOMANDA 1

Si chiede conferma che il termine ultimo per l'invio di eventuali chiarimenti è il 10.07.2014 ore 12,00 e che la data indicata sulla GURI ed al punto VI.3) del Bando di Gara è un refuso

RISPOSTA 1

si precisa che il termine di scadenza corretto per le richieste di chiarimenti è fissato per il giorno 10 luglio 2014 ore 12.00, così come riportato nel Disciplinare di gara e sulla pagina del sito web relativo alla gara.

DOMANDA 2

l'articolo 13 del Capitolato Tecnico prevede che Il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere all'Azienda Sanitaria Contraente il documento Allegato 7 Dati di sintesi, su base annuale, completo di tutte le informazioni nello stesso riportate e contenente i dati di fornitura dall'attivazione del servizio e fino al 31 dicembre 2015 (termine dell'ordinativo di fornitura), comprensivo di eventuali conguagli, entro il 31 marzo 2016, pena le applicazioni delle penali di cui all'Allegato 4 Schema di Convenzione. Si rende necessario specificare che l'inoltro dei dati di sintesi entro il 31/03/2016 non esclude che il fornitore debba procedere con fatturazione successiva a seguito di ulteriori dati di lettura reale resi disponibili dal Distributore oltre la suddetta data.

RISPOSTA 2

Come riportato nell'articolo 15 comma 5 dell'Allegato 4 Schema di Convenzione, fermo restando i termini contenuti nel suddetto articolo e nel Capitolato tecnico, *"sono fatte salve eventuali rettifiche che dovessero pervenire successivamente da parte del Distributore Locale e quindi non ascrivibili al Fornitore"*

DOMANDA 3

L'articolo 15.3 dello Schema di Convenzione prevede che Il processo di fatturazione comprensivo di eventuali conguagli dovrà essere completato entro il 31 marzo 2016. Rispetto a quanto appena riportato è doveroso evidenziare che avendo il Distributore per legge un quinquennio come termine massimo per procedere ad eventuali rettifiche circa i dati dei consumi reali comunicati al fornitore, ne deriva necessariamente che quest'ultimo non può assicurare che il processo di fatturazione sia completato entro il 31.03.2016.

RISPOSTA 3

Vedi risposta 2.

DOMANDA 4

L'articolo 15.4 dello Schema di Convenzione prevede che Eventuali conguagli e note di credito dovranno essere fatturate, salvo diverso accordo con l'Azienda Sanitaria, con specifiche fatture per singolo mese e singolo PDC/PDR. A tal proposito, si chiede cortese conferma che gli eventuali conguagli possano essere inseriti all'interno delle normali fatture mensili.

RISPOSTA 4

Si conferma quanto contenuto all'Articolo 15 comma 4 dell'Allegato 4 Schema di Convenzione, che richiede espressamente "*salvo diverso accordo con l'Amministrazione*", "*eventuali conguagli e note di credito dovranno essere fatturate, (omissis), con specifiche fatture per singolo mese e singolo PDC-PDR*".

DOMANDA 5

L'articolo 18.07 dello Schema di Convenzione prevede che (...) Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'Azienda Sanitaria o dall'Agenzia; la Ditta deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Aziende Sanitarie, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate alla Ditta le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.(...) Si chiede di voler estendere il termine entro il quale il fornitore potrà formulare le proprie deduzioni. A tal proposito, si evidenzia che ai sensi della Delibera AEEG n. 164/08 (c.d. TIQV), i tempi massimi di risposta ad un reclamo sono pari a 40 giorni solari a partire dalla data di ricezione della richiesta.

RISPOSTA 5

Si confermano i termini riportati all'Articolo 18 comma 7 dell'Allegato 4 Schema di Convenzione.

DOMANDA 6

L'articolo 18, commi n. 10 e 11 dello Schema di Convenzione prevede che (..) 10. Ciascuna singola Azienda Sanitaria Contraente può applicare alla Ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie contraenti e/o dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 11. L'Agenzia, per quanto di sua competenza, può applicare alla Ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Aziende Sanitarie contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. (...) Si chiede di voler confermare che la sommatoria delle penali complessivamente irrogate, sia dall'Agenzia sia da ciascuna Azienda Sanitaria Contraente, non potrà essere superiore al limite di cui all'art. 298, comma n. 1, ed art. 145, commi n. 3 e 9, del DPR n. 207/2010.

RISPOSTA 6

Si conferma che, coerentemente a quanto riportato all'Articolo 18 comma 11 dell'Allegato 4 Schema di Convenzione "*....viste anche le penali applicate dalle Aziende Sanitarie contraenti*", l'importo delle penali complessivamente applicate non può eccedere il limite del 10%.

DOMANDA 7

L'articolo 19.04 dello Schema di Convenzione prevede che (...) In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Aziende Sanitarie Contraenti/l'Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.(...) Si chiede di precisare che le penali saranno pagate separatamente, qualora ricorrano i presupposti previsti nella Convenzione, senza che si dia luogo all'escussione del deposito cauzionale.

RISPOSTA 7

Si conferma quanto riportato all'Articolo 19 comma 4 dell'Allegato 4 Schema di convenzione.

DOMANDA 8

L'articolo 22.06 dello Schema di Convenzione prevede che (...) In caso di recesso delle Aziende Sanitarie contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.. Si chiede di modificare tale clausola nella parte in cui prevede la rinuncia a qualsivoglia pretesa del fornitore in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..

RISPOSTA 8

Si conferma il contenuto della disposizione riportata all'art. 22 comma 6 dello Schema di Convenzione. Al riguardo si osserva che la disposizione contenuta nel succitato articolo, in particolare commi 2 e 4 lett. i), ii), iii), disciplina espressamente e unicamente il recesso per giusta causa: in presenza di tale circostanza il Fornitore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni già effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte.

DOMANDA 9

Nell'Allegato 4 "schema di convenzione" all'Art. 12 punto A si cita tra l'altro: "(omissis) Inoltre con riferimento al Lotto n. 2 (impianti di cogenerazione) il fornitore deve inoltre trasmettere, mensilmente, i verbali di misura di SNAM Rete Gas." Segnaliamo alla stazione appaltante che i verbali di misura di SNAM Rete Gas vengono pubblicati da Snam mensilmente, sulla base di rilevazioni giornaliere, per i REMI fisici, quelli cioè ai quali sono collegati i consumatori Diretti. I valori presenti in tali verbali pubblicati per questi REMI è, quindi, quello riferito al cliente diretto che a quel REMI è collegato. I PDR oggetto della gara per il lotto 2, invece, sono PDR "indiretti" (allacciati cioè alla rete di distribuzione locale). I REMI utilizzati per alimentare i PDR indiretti sono REMI "logici" e non "fisici", come nel caso di PDR diretti, e le misure dei parametri di fornitura (PCS, PCI ecc) sono il risultato di numerosi fattori, come ad esempio: - Numero di REMI fisici accorpati nel REMI logico - Numero di Società di Vendita che operano su quel REMI logico - Volumi per ogni Società di vendita e profilo medio dei clienti per ogni Società di vendita - Profilo di prelievo del singolo PDR Nel caso di REMI logici, non esiste un verbale di misura di Snam Rete Gas ed, inoltre, i parametri di qualità del Gas dei REMI fisici che lo compongono non può essere considerato come quello da applicare ai singoli PDR sottostanti, in quanto sono frutto dei dati dei singoli REMI fisici, elaborati dalla Società di distribuzione per ogni Società di Vendita che opera su quel REMI in base al volume e al profilo medio dei clienti afferenti alla singola Società di vendita, e

rifiniti ulteriormente dalle singole Società di vendita in base ai profili di prelievo dei singoli PDR. Chiediamo, quindi, alla Stazione Appaltante di rimuovere l'obbligo di trasmettere, mensilmente, i verbali di misura di SNAM Rete Gas alle Aziende Sanitarie afferenti al Lotto 2, in quanto riteniamo questa richiesta di nessun ausilio alle Aziende stesse, e contemporaneamente un ulteriore onere gestionale nei nostri confronti, non essendo tra l'altro specificato per quali REMI dovremmo reperire ed inviare i Verbali di Lettura.

RISPOSTA 9

si conferma la richiesta di trasmettere, mensilmente, con riferimento alle utenze del Lotto n.2 (impianti di cogenerazione), i verbali di misura di SNAM Rete Gas.

Si precisa inoltre che, le misure di cui sopra, si intendono riferite al REMI fisico più vicino alla utenza considerata, onde poter disporre delle misure dei parametri di fornitura (PCS, PCI, etc.) necessarie per la gestione tecnica degli impianti di cogenerazione